

ANNO LXIX (Seconda Serie) - N. 4-5

Luglio-Ottobre 2014

RIVISTA
DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATA NEL 1924 DA

G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI

GIÀ DIRETTA DA

E.T. LIEBMAN, G. TARZIA e E.F. RICCI

DIRETTORI

C. PUNZI e B. CAVALLONE

COMITATO DI DIREZIONE

**M. ACONE - G. BONGIORNO - V. COLESANTI
L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO - G. COSTANTINO
C. FERRI - R.E. KOSTORIS - S. LA CHINA - S. MENCHINI
G. MONTELEONE - R. ORIANI - N. PICARDI - A. SALETTI
B. SASSANI - F. TOMMASEO - N. TROCKER - R. VACCARELLA**

www.edicolaprofessionale.com/RDP



Wolters Kluwer
Italia

CEDAM

ASPETTI PROCESSUALI DEI RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI IN TEMA DI FILIAZIONE

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. – 2. Dalla potestà alla «responsabilità genitoriale». – 3. Le azioni di accertamento dello *status* di figlio: profili generali. – 4. (Segue) L'azione di disconoscimento della paternità. – 5. (Segue) L'azione di reclamo e di contestazione dello stato di figlio. – 6. (Segue) Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la sua impugnazione. – 7. (Segue) La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. – 8. Il «diritto» del minore di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. – 9. La tutela dei rapporti tra ascendenti e nipoti minorenni. – 10. Le nuove competenze del tribunale ordinario e il rito applicabile. – 11. Le regole a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni alimentari e di mantenimento. – 12. Le ulteriori modifiche alle leggi speciali. – 13. Osservazioni conclusive.

1. – Con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (entrato in vigore il 7 febbraio 2014), può dirsi finalmente concluso il percorso faticosamente intrapreso dalla l. 10 dicembre 2012, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» (1). Come si ricorderà detta legge ha inteso unificare lo *status* giuridico dei figli, siano essi nati fuori o nel matrimonio, introducendo nel nostro ordinamento il principio generale secondo il quale «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» (2).

Nell'intento di rendere effettivo tale principio la nuova legge è intervenuta direttamente su alcune disposizioni di carattere sostanziale e processuale, demandando per il resto al Governo la completa attuazione della parificazione dello *status filiationis*, attraverso un'ampissima delega contenente una serie di principi e criteri direttivi volti ad eliminare ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali ed adottivi (3), anche solo sul piano meramente terminologico (4).

(1) Per un'analisi del travagliato *iter* legislativo che ha condotto all'emanazione di tale legge cfr., per tutti, M. Sesta, *I disegni di legge in materia di filiazione: dalla disegualianza alla unità dello status*, in *Fam. e dir.* 2012, 962 ss.

(2) Cfr. il novellato art. 315 c.c. In conseguenza di tale sancita equiparazione la l. n. 219/2012 ha abrogato l'intera disciplina della legittimazione (artt. 280-290 c.c.).

(3) In argomento cfr. M. Dogliotti, *Nuova filiazione, la delega al governo*, 279 ss., il quale si mostra fortemente critico nei confronti della scelta compiuta dal legislatore, osservando come la parte più cospicua e rilevante della riforma ha, in realtà, costituito oggetto di delega al Governo.

(4) La delega infatti ha previsto, tra l'altro, «la sostituzione in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai 'figli legittimi' e ai 'figli naturali' con riferimenti ai 'figli', salvo l'utilizzo delle

Con straordinaria puntualità rispetto al limite temporale stabilito per l'esercizio della delega (un anno dalla entrata in vigore della stessa l. 219/2012, avvenuta il 1 gennaio 2014) il Governo ha adottato il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (5), intitolato «*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'art. 2 della l. 10 dicembre 2012, n. 219*» con il quale viene completamente ridisegnato l'assetto di tutta la legislazione vigente in tema di filiazione, attraverso rilevanti modifiche sia ai quattro codici che alla legislazione speciale.

A giudicare dalla portata (sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo) di tale ultimo provvedimento, che copre tutti gli ambiti di intervento evidenziati nella delega, sembra dunque che il legislatore abbia finalmente portato a compimento un'opera riformatrice che affonda le sue radici nella (oramai) lontana riforma del 1975, attribuendo all'interesse del minore una tutela decisamente preminente all'interno della famiglia, nella raggiunta consapevolezza che le vicende che riguardano la coppia non possono (e non debbono) riflettersi in alcun modo sul trattamento giuridico dei figli (6).

Va però da subito evidenziato che, a fronte di una pressoché totale equiparazione dei figli sul piano sostanziale (7), non si riscontra, sul versante processuale, una disciplina altrettanto omogenea, in quanto – come si avrà modo di dimostrare – il legislatore non sempre è riuscito ad individuare soluzioni del tutto coerenti con i principi egualitari e antidiscriminatori che hanno ispirato la riforma.

2. – In via preliminare non si può non dar conto, anche per i riflessi che ne derivano sul piano processuale, di quella che costituisce la novità più vistosa e celebrata del d.lgs. n. 154/2014, rappresentata dalla introduzione, in luogo della tradizionale nozione di «potestà genitoriale», della nuova categoria della «responsabilità genitoriale». La modifica, in effetti, non è soltanto terminologica ma, in linea con i principi da tempo professati in sede comunitaria e internazionale (8), recepisce il mutato clima culturale nel modo di intendere i rapporti tra genitori e figli, non più

denominazioni di 'figli nati nel matrimonio' o di 'figli nati fuori del matrimonio', quando si tratta di disposizioni ad essi specificamente relative».

(5) In *Gazz. uff.* 8 gennaio 2014, n. 5.

(6) Questo principio si trova nitidamente espresso in Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166, in *Giust. civ.* 1988, I, 1759, secondo la quale: «La condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione peggiore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione (...)».

(7) Per questo aspetto v. per tutti, M.C. Bianca, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.* 2013, 1 ss.; G. Ferrando, *La nuova legge sulla filiazione: profili sostanziali*, in *Corriere giur.* 2013, 525 ss.

(8) Il riferimento è principalmente alla Convenzione ONU sui diritti del minore del 1989, nonché al Regolamento CEE 27 novembre 2003, n. 2203, che disciplina, all'interno dell'UE, la competenza, il riconoscimento, e l'esecuzione in materia di responsabilità genitoriale.

incentrati sul «potere» ad essi spettante in ordine alle scelte di vita da assumere nell'interesse del figlio, quanto piuttosto sui doveri nei confronti dello stesso, scaturenti da una posizione più generale di responsabilità congiunta.

In questo contesto si inserisce il nuovo titolo IX del codice civile, rubricato «Della responsabilità genitoriale e dei diritti e dei doveri del figlio» che unifica, al suo interno, l'intera disciplina concernente i rapporti tra genitori e figli (sia nati nel matrimonio o fuori di esso), così come voluto dalla norma delegante di cui all'art. 2, comma 1^o, lett. h), l. n. 219/2012.

Nell'ambito di questa grande operazione di *restyling* il legislatore ha altresì abrogato le disposizioni di cui agli artt. 155 *bis*-155 *sexies* c.c. (9), trasfondendone interamente il contenuto nei nuovi artt. 337 *quater*-337 *octies* c.c. Tali articoli risultano ora collocati all'interno del nuovo capo II che raggruppa in tal modo l'intera disciplina delle controversie in materia di affidamento e mantenimento dei figli per tutti i casi di crisi genitoriale.

Al di fuori di un contesto di crisi della coppia deve peraltro segnalarsi che il d.lgs. n. 154/2014 sostituisce del tutto l'originario contenuto dell'art. 316 c.c. (sino a ieri deputato a regolare l'esercizio della potestà dei soli genitori coniugati), il quale disciplina adesso l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore ove capace di discernimento) per il caso di contrasto tra genitori su questioni di particolare importanza e recepisce – con l'intento di unificare la disciplina delle controversie sull'esercizio della potestà sorte nell'ambito della famiglia legittima e naturale – il testo originario dell'art. 317 *bis* c.c., sino ad ora destinato invece a regolare l'esercizio della potestà dei genitori non coniugati.

3. – L'intervento più incisivo e rilevante attuato dal d.lgs. n. 154/2014 ha senz'altro riguardato le disposizioni concernenti l'accertamento dello *status* di figlio, anche in ragione dell'ampiezza della delega contenuta nella l. n. 219/2012, che ha demandato al legislatore delegato la «ridefinizione» dell'intera disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, «prevedendo che la filiazione fuori dal matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo» (10).

Sulla scorta del richiamato principio secondo il quale tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, il legislatore delegato si è preoccupato innanzitutto di intervenire sulle disposizioni del codice sostanziale che riguardano la prova della filiazione, espungendo dall'art. 236 c.c. ogni riferimento alla filiazione legittima, con la con-

(9) Come è noto si tratta di disposizioni che, pur essendo inserite all'interno della disciplina della separazione coniugale, si applicano – in virtù dell'art. 4, l. n. 54/2006 – anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. In argomento, cfr. *funditus*, se vuoi, A. Neri, in C. Punzi, (a cura di), *Il processo civile. Sistema e problematiche, Le riforme del quadriennio 2010-2013*, Torino 2013, 269 ss.

(10) Cfr. art. 2, comma 1^o, lett. c), l. 219/2012.

sequenza che la filiazione (senza ulteriori qualificazioni) può essere provata con l'atto di nascita e, in mancanza, con il possesso dello stato di figlio (11).

In questo contesto, l'innovazione più rilevante è sicuramente rappresentata dalla introduzione, nel novellato art. 241 c.c., del principio secondo il quale, in mancanza dell'atto di nascita e del possesso di stato la prova della filiazione può essere data con ogni mezzo. Sul punto il legislatore della riforma ha sia eliminato il richiamo ai presupposti che detta norma contemplava per poter accedere alla prova (mancanza dell'atto di nascita e del possesso di stato, iscrizione del figlio sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti), sia il riferimento alla prova testimoniale quale unico mezzo di prova consentito in tale ambito (12).

Accanto alla unificazione e liberalizzazione del regime probatorio della filiazione, il legislatore delegato è intervenuto significativamente sulla disciplina delle singole azioni dirette all'accertamento dello stato di figlio, eliminando ogni contrapposizione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori di esso e, conseguentemente, tra azioni di stato c.d. legittimo (come venivano definite in passato) e azioni di stato riferite alla filiazione naturale (13).

4. – Seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega, il d.lgs. n. 154/2014 ha abrogato l'art. 235 c.c., che contemplava l'azione di disconoscimento di paternità, trasferendone la relativa disciplina nel nuovo art. 243 *bis* c.c. Detta norma, nel recepire puntualmente quanto statuito nella ben nota sentenza n. 266/2006 della Corte costituzionale (14), che aveva dichiarato parzialmente illegittimo detto articolo nella parte in cui subordinava le prove genetico-ematologiche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, consente l'esperibilità dell'azione senza che sia necessario provare l'adulterio, l'impotenza o la non coabitazione, circostanze, queste, alle quali faceva originariamente riferimento l'art. 235 c.c.

(11) A seguito delle modifiche introdotte dal decreto attuativo l'art. 237 c.c. non contempla più, tra i fatti costitutivi del possesso di stato, la circostanza che la persona abbia sempre portato il cognome del padre.

(12) Conseguentemente a tale modifica è stato soppresso il comma 2° dell'art. 241 c.c., che considerava ammissibile la prova testimoniale solo in presenza di un principio di prova per iscritto e o di presunzioni e indizi gravi e sono stati abrogati gli art. 242 c.c. e 243 c.c. concernenti, appunto, il principio di prova per iscritto e la prova contraria.

(13) Cfr., tuttavia, M. Sesta, *Le azioni di stato dopo il decreto n. 154/2013*, nella relazione tenuta nel corso del IX Congresso giuridico forense per l'aggiornamento professionale, svoltosi a Roma il 20-22 marzo 2014, il quale afferma criticamente che sebbene tale distinzione sia inevitabilmente venuta a cadere, quanto meno sul piano della nomenclatura, la dicotomia tra figli legittimi e naturali perduri nella sostanza in quanto le azioni di disconoscimento della paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio continuano ad essere in concreto riferibili solo ai figli nati nel matrimonio, mentre in caso di filiazione naturale sono esperibili quelle di dichiarazione giudiziale di genitorialità e di impugnativa del riconoscimento.

(14) Corte cost. 6 luglio 2006 n. 266, in *Fam. e dir.* 2006, 463, con nota di E. Bolondi, *L'azione di disconoscimento della paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetico-ematologiche.*

Sul punto, tuttavia, il decreto, nel confermare la titolarità dell'azione in capo al padre, alla madre e al figlio, introduce modifiche significative riguardo alla disciplina dei termini per proporla. Il nuovo art. 244 c.c., infatti, fa decorrere detto termine (di un anno) nei confronti del marito, non solo dalla nascita del figlio (come stabilito dalla previgente disciplina), ma altresì dal giorno in cui questi è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, ovvero dalla propria impotenza a generare, e, correlativamente, quello (di sei mesi) per la madre dal giorno della nascita del figlio e da quello in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento (15). In entrambi i casi (e con riferimento al padre sempre che questi si trovasse al tempo della nascita nel luogo in cui la stessa è avvenuta) l'azione si prescrive in cinque anni dalla nascita (16).

Codificando anche in tal caso un principio espresso dalla Corte costituzionale (17), il d.lgs. n. 154/2013 ha modificato l'art. 245 c.c., aggiungendovi un secondo comma in cui si prevede che la decorrenza del termine per promuovere l'azione di disconoscimento della paternità resta sospesa non soltanto, come prevedeva già in origine la norma, nei confronti del soggetto interdetto per infermità mentale, ma anche nei confronti di colui che, sebbene non interdetto, versi in una condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi per tutto il periodo di durata di tale stato. Anche in tal caso, dunque, la modifica introdotta mira a salvaguardare il diritto di azione tutte le volte in cui il soggetto legittimato si trovi nell'impossibilità di proporre la domanda giudiziale con piena consapevolezza.

La vera novità introdotta dal decreto sul punto riguarda, tuttavia, la previsione – contenuta nell'art. 244, comma 5° c.c. – della imprescrittibilità dell'azione, qualora sia proposta dal figlio.

(15) La norma codifica in tal modo due fondamentali sentenze della Corte di legittimità: Corte cost. 6 maggio 1985 n. 134, in *Foro it.* 1985, I, 2532, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 244 c.c. nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 c.c., che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie e Corte cost. 14 maggio 1999, n. 170, in *Foro it.* 2001, I, 1116, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo suddetto nella parte in cui non prevedeva che il termine dell'anno per la proposizione dell'azione nell'ipotesi di impotenza solo di generare del marito decorresse dal giorno in cui questi fosse venuto a conoscenza di tale patologia. In tali occasioni la Corte aveva giustamente evidenziato che la decorrenza del termine dall'evento nascita, ove sussista l'ignoranza incolpevole di un fatto costitutivo dell'azione (quale l'adulterio della moglie o l'impotenza a generare del marito), vanificasse in concreto il diritto di azione.

(16) Ne consegue che, spirato detto termine, l'azione sarà definitivamente preclusa al marito, anche ove lo stesso abbia scoperto la propria impotenza o l'adulterio della moglie. In proposito è stato osservato che il termine prescrizione opererebbe anche nei confronti dell'incapace o interdetto, atteso che la norma sembra prescindere dal tutto dalle condizioni soggettive del legittimato (R. Rosetti, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione, Commento al decreto attuativo*, Milano 2014, 55 s. *Contra*, tuttavia, M. Sesta, *Le azioni di stato dopo il decreto n. 154/2013*, cit.).

(17) Corte cost. 25 novembre 2011, in *Giust. civ.* 2012, I, 21.

Questa disparità nel regime della prescrizione – che, come si vedrà, risulta omogeneo a quanto previsto dal legislatore per le ulteriori azioni di accertamento dello *status* di figlio – si fonda evidentemente su plausibili ragioni di salvaguardia della stabilità dello stato acquisito dal figlio ed esprime la volontà del legislatore di rimettere a quest'ultimo la decisione ultima sull'attribuire o meno prevalenza alla conservazione di tale *status* rispetto alla verità biologica, consentendogli, appunto, di esercitare l'azione senza limiti temporali (18).

5. – Il d.lgs. ha apportato profonde modifiche anche alla c.d. azione di reclamo della legittimità, la quale, nel vigore dei vecchi artt. 239 e 249 c.c. attribuiva al figlio – in presenza di una fattispecie di supposizione di parto o di sostituzione di neonato – il diritto di reclamare uno stato diverso, dando prova della filiazione, anche mediante testimoni. La nuova versione dell'art. 239 c.c., pur continuando a prevedere che detta azione possa esercitarsi con riferimento alle due ipotesi sopra richiamate (19), non contiene più alcun riferimento all'atto di nascita conforme al possesso di stato, essendo evidente che una simile previsione sarebbe risultata incoerente rispetto al sistema della riforma che ha inteso eliminare, come già detto, qualsiasi contrapposizione (anche solo terminologica) tra figli (20). L'azione è concessa solo al figlio ed anche in tal caso, conformemente a quanto previsto per tutte le altre azioni di stato, è imprescrittibile.

Peraltro l'art. 249, comma 3, c.c. (così come modificato dal legislatore del 2013), per il caso in cui i legittimati passivi dell'azione siano premorti, minori, o comunque incapaci, effettua un rinvio all'art. 247 c.c., con la conseguenza che detta azione (che in via generale si propone nei confronti di entrambi i genitori e in loro mancanza contro gli eredi di questi) può proporsi, in mancanza anche di questi ultimi, nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice innanzi al quale il giudizio deve essere promosso.

Resta fermo comunque il principio, sancito nel novellato art. 238 c.c., che nessuno può reclamare uno stato di figlio contrario a quello che gli attribuisce l'atto di nascita e il conforme possesso di stato, se prima non lo abbia rimosso. L'azione specifica da esperirsi in tal caso è quella di contestazione, disciplinata al successivo art. 240 c.c. (21) che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto, consente la

(18) Nella relazione illustrativa si chiarisce, per contro, che nel bilanciamento dei due anzidetti interessi deve considerarsi prevalente quello alla conservazione dello stato qualora siano i genitori ad esperire l'azione.

(19) Alle quali il d.lgs. n. 154/2013 peraltro aggiunge due ulteriori fattispecie: quella del figlio nato nel matrimonio, ma iscritto sotto falsi nomi, e quella del conflitto di presunzione di paternità (cfr. art. 239, commi 2° e 3° c.c.). Si ritiene che, anche a seguito di tali modifiche, l'azione sia proponibile unicamente nei confronti dei genitori coniugati (M. Sesta, *Le azioni di stato dopo il decreto n. 154/2013*, cit.).

(20) Per questo stesso motivo all'azione per il reclamo della legittimità – espressamente disciplinata nell'art. 249 c.c. – viene sostituita quella del reclamo dello stato di figlio.

(21) Lo stesso art. 239, comma 4°, c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, chiarisce, infatti,

contestazione dello stato di figlio (a colui che dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse) nei casi di cui ai comma 1° e 2° dell'art. 239 c.c. (22). Nel silenzio della norma sembra peraltro doversi escludere che l'azione sia proponibile anche nel caso in cui il figlio (nato oltre il periodo di presunzione legale del concepimento), sia stato erroneamente iscritto come figlio di genitori coniugati, dovendosi in tal caso esperire l'azione di disconoscimento della paternità. (23) Il legislatore della riforma, nel modificare l'originario impianto dell'art. 248 c.c. (dedicato alla legittimazione all'azione di contestazione), ha peraltro inserito la precisazione secondo la quale, anche per questa azione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 244, comma 6° c.c. e 245, comma 2° c.c., che disciplinano, rispettivamente, la legittimazione attiva del curatore speciale e la sospensione dei termini dell'azione nei confronti del figlio che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente.

6. – La l. n. 219/2012 è intervenuta in modo significativo sulla disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio innovando il disposto degli artt. 250-251 c.c. Senza addentrarsi in modo analitico su tali modifiche (24), sembra sufficiente qui ricordare che la novella del 2012, pur continuando a prevedere la necessità del consenso del genitore che abbia già riconosciuto il figlio che non abbia ancora raggiunto una certa età (25), affinché l'altro genitore possa a sua volta effettuare il riconoscimento, ha introdotto un meccanismo semplificato per il caso in cui il primo rifiuti tale consenso (26). In tal caso, infatti, a seguito della presentazione di un ricorso da parte del genitore che vuole riconoscere il figlio (27) e della conseguente fissazione di un termine da parte del giudice per la relativa notifica all'altro

che l'azione per il reclamo dello stato di figlio può esercitarsi solo quando il precedente stato di figlio sia stato rimosso.

(22) Si tratta delle ipotesi di supposizione di parto, sostituzione di neonato e di figlio nato nel matrimonio ma iscritto come figlio di ignoti. È stato tuttavia acutamente osservato che, poiché nel caso da ultimo indicato non vi è, in realtà, alcuno stato da contestare, l'azione sarebbe in concreto proponibile solo nelle restanti due ipotesi (*id est* supposizione di parto o sostituzione di neonato): M. Sesta, *Filiazione*, in *Tratt. dir. priv. Bessone, Il diritto di famiglia*, a cura di T. Auletta, Torino 2011, IV, 182.

(23) Così M. Sesta, *op. ult. cit.*, 34.

(24) Su cui v., *funditus*, F. Danovi, *La nuova disciplina dei procedimenti per il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio*, in questa *Rivista* 2014, 125 ss.

(25) In particolare, la legge ha previsto che il minore non debba aver compiuto i 14 anni (in luogo dei 16 originariamente previsti dalla norma). Conseguentemente ha ridotto a 14 anni (in luogo dei 16) il limite di età richiesto affinché il figlio possa esprimere il proprio assenso al riconoscimento.

(26) Consenso che comunque non può essere rifiutato qualora risponda all'interesse del figlio (cfr. art. 251, comma 4°, c.c.).

(27) A seguito della modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., di cui si dirà *infra*, la competenza, in questo caso, spetta al tribunale ordinario e non più al giudice minorile.

genitore, si prospettano due possibilità, a seconda che il genitore che ha rifiutato il consenso proponga o meno opposizione. Nella prima ipotesi il processo assume forma contenziosa, imponendo al giudice di svolgere un'istruttoria nel corso della quale potrà procedere all'audizione del minore (28) ed eventualmente adottare i provvedimenti provvisori e urgenti per rendere possibile l'instaurazione della relazione tra genitore e figlio, fatto salvo il caso in cui l'opposizione non sia palesemente infondata. Nel secondo caso, invece, il giudice pronuncia direttamente «sentenza che tiene luogo del consenso mancante» (29), senza procedere cioè – stando al tenore letterale della disposizione – ad alcun approfondimento istruttorio (30).

Ulteriore innovazione della l. n. 219/2012 è quella introdotta nel 5° comma dell'art. 250 c.c., in virtù della quale si consente anche ai genitori infrasedicenni di effettuare il riconoscimento, previa autorizzazione del giudice, valutate le circostanze (31).

(28) Si ritiene in giurisprudenza che l'audizione del minore sia obbligatoria ai fini della valutazione della rispondenza al suo interesse dell'opposizione al riconoscimento dell'altro genitore, pur negandosi che al minore vada riconosciuta la qualità di parte nel suddetto procedimento (Cass. 11 gennaio 2006, n. 395, in *Foro it.* 2006, I, 2356; Cass. 9 novembre 2004, n. 21359, in *Giust. civ.* 2005, I, 2363; Cass. 9 novembre 2001, n. 6470, in *Nuova giur. civ. comm.* 2002, I, 294).

Va peraltro evidenziato che, di recente, la Corte costituzionale, nell'escludere l'incostituzionalità dell'art. 250, comma 4° c.c., nella parte in cui non prevede la necessità della nomina di un curatore speciale nel caso di conflitto tra figlio e genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ha operato una rilettura costituzionalmente orientata della norma, affermando che al minore va comunque riconosciuta la qualità di parte (Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83, in *Fam. e dir.* 2011, 545 ss., con nota di F. Tommaseo, *La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile*). Questa impostazione peraltro è stata da ultimo recepita da Cass. 13 aprile 2012, n. 5884, in *Nuova giur. civ. comm.* 2012, I, 804, con nota di C.V. Giambardo, *L'obbligo dell'ascolto del minore infrasedicenne nel procedimento di opposizione al secondo riconoscimento: la Cassazione muta le ragioni del suo orientamento*. Per un approfondimento più generale sulla posizione del minore come parte nei procedimenti destinati ad incidere sui suoi diritti v., G. Ruffini, *Il processo civile di famiglia e le parti: la posizione del minore*, in *Dir. fam. e pers.* 2006, 1277 ss.

(29) Questo tipo di soluzione solleva, invero, qualche perplessità in quanto il peculiare procedimento appena descritto prende comunque le mosse dal rifiuto espresso dal genitore che ha già riconosciuto il figlio, sicché rimane piuttosto oscuro il significato da attribuirsi alla mancata opposizione e su quali ragioni si fondi, in definitiva, la sentenza «sostitutiva» del giudice. Sul punto cfr. M. Moretti, *Le modifiche alla disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti, *La riforma della filiazione*, Bologna 2013, 37.

(30) Tale modalità procedimentale, ancor più semplificata rispetto a quella che presuppone la proposizione dell'opposizione, è stata fortemente criticata, osservandosi come in tal caso vi sarebbe una lesione del diritto del minore ad essere ascoltato, in contrasto con quanto previsto dall'art. 315 c.c. che dispone, in via generale, che il minore che abbia compiuto gli anni dodici (e anche di età inferiore ove capace di discernimento), debba essere ascoltato in tutte le questioni o le procedure che lo riguardano (cfr. F. Danovi, *La nuova disciplina per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio*, cit., 131).

(31) Questo inciso esprime prudenzialmente la necessità che il giudice valuti il grado di

Con riferimento all'art. 251 c.c. la suddetta legge ha provveduto direttamente ad eliminare il tradizionale divieto contenuto nella originaria formulazione della norma (32), consentendo che i figli nati da genitori tra i quali sussiste un vincolo di parentela (in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado) o di affinità (in linea retta), sino ad oggi marchiati con l'odiosa qualifica di «incestuosi», possano essere da questi riconosciuti (indipendentemente dalla buona o mala fede al tempo del concepimento), previa autorizzazione del tribunale (33) sempre che ciò non pregiudichi l'interesse del figlio. Peraltro il legislatore ha delegato il Governo a riformare ulteriormente la disciplina del riconoscimento, anche con riferimento alla sua impugnazione, prevedendo al riguardo «la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimari» (34).

Il d.lgs. n. 154/2013 ha così innanzitutto provveduto a ritoccare, dal punto di vista formale, gli artt. 253, 254 e 255 c.c., al fine di eliminare ogni diversità terminologica tra figli e ogni riferimento all'istituto della legittimazione (già integralmente abrogato dalla l. n. 219/2012) e ha introdotto rilevanti modifiche all'art. 252 c.c., per quanto concerne l'inserimento del figlio nato fuori dal matrimonio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto. In tale ipotesi, ferma la necessità del consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento, del coniuge e degli altri figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, viene previsto che in caso di disaccordo tra i genitori, o di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione debba essere rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori (35).

Dando ancora una volta attuazione al principio di unicità dello stato giuridico

effettiva maturità dei genitori e, più in generale, il contesto familiare in cui il minore verrà inserito.

(32) Prima della novella i figli c.d. incestuosi non potevano essere riconosciuti se non nelle rare circostanze ammesse dalla legge (ignoranza del vincolo al tempo del concepimento e intervenuta nullità del matrimonio da cui derivava l'affinità), benché potessero essere dichiarati giudizialmente figli naturali riconosciuti, grazie all'intervento della Corte costituzionale 28 novembre 2002, n. 494, in *Giur. it* 2004, 15, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, comma 1° c.c., nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nelle ipotesi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi era vietato.

(33) La norma, come modificata dalla l. n. 218/2012, attribuiva espressamente al tribunale per i minorenni la competenza ad autorizzare il riconoscimento di una persona minore di età, restando ferma la competenza del tribunale ordinario nel caso di figli maggiorenni. Il d.lgs. n. 154/2013 ha mantenuto questa bipartizione, ma ha sostituito il riferimento al tribunale dei minorenni contenuto nell'art. 251 c.c. con l'espressione più generica «giudice», lasciando all'art. 38 disp. att. – conseguentemente ritoccato sul punto – l'attribuzione espressa di tale competenza al giudice specializzato.

(34) Cfr. art. 2, comma 1°, lett. e) e g), l. n. 219/2012.

(35) La disposizione in questione prevede anche che in tal caso il giudice dovrà sentire i minori che abbiano compiuto i 12 anni, nonché gli infradodicenni capaci di discernimento.

dei figli, di cui al novellato art. 315 c.c., il d.lgs. n. 154/2013 ha poi abrogato l'art. 261 c.c., che disciplinava i diritti e i doveri derivanti al genitore dal riconoscimento, essendo evidente la sua dissonanza con detto principio, che certamente non consente più di distinguere specifici diritti e doveri dei genitori, a seconda che il figlio sia nato nel matrimonio o fuori da esso.

Le novità più rilevanti introdotte in quest'ambito dal decreto attuativo hanno tuttavia riguardato la disciplina dell'impugnazione del riconoscimento. Come si ri-corderà, nel vigore della precedente disciplina, poiché tale impugnazione era consentita (per difetto di veridicità) a chiunque ne avesse interesse e senza alcun limite temporale, erano stati sollevati numerosi dubbi di costituzionalità dell'art. 263 c.c. (in riferimento all'art. 3 Cost.) osservandosi come, in base a quanto previsto in detta disposizione, il figlio nato fuori dal matrimonio risultasse in concreto esposto *si-ne die* all'arbitrio di colui che lo aveva falsamente riconosciuto, mentre analoga disciplina non si riscontrava con riferimento all'azione di disconoscimento di paternità, soggetta, da sempre, a precisi termini di decadenza (36). La Corte di legittimità aveva tuttavia ritenuto infondata la questione, rimettendo peraltro al legislatore la scelta di stabilire o meno un termine di prescrizione (37).

Il d.lgs. n. 154/2012, attenendosi ai criteri direttivi enunciati nella delega, ha sancito l'imprescrittibilità dell'azione solo quando ad esperirla sia il figlio, in tal modo privilegiando (ma solo in questa ipotesi) l'esigenza di non protrarre l'incertezza sullo stato per un tempo indefinito rispetto alla verità del rapporto di filiazione. Per i genitori, infatti, il novellato art. 263 c.c. fissa un termine di un anno (che decorre dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o, per il padre che provi di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, mentre la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa nello stesso termine a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre). In ogni caso l'azione dell'autore del riconoscimento non può essere proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento, dandosi in tal caso comunque prevalenza all'interesse del figlio al mantenimento dello stato acquisito (38).

In considerazione delle modifiche apportate all'art. 263 c.c., il d.lgs. n. 154/2013 è intervenuto sull'art. 267 c.c. (dedicato alla trasmissibilità dell'azione), aggiungendo, accanto alle ipotesi contemplate nella formulazione previgente della norma (violenza e interdizione legale), anche i casi di morte dell'autore del riconoscimento e di morte del figlio riconosciuto. Quanto alla prima ipotesi, l'art. 267, comma 2°, c.c. stabilisce che qualora l'autore del riconoscimento muoia senza aver

(36) Cfr. Trib. Roma 17 ottobre 2012, in *Fam. e dir.* 2013, 90, con nota di F. Farolfi, *Riconoscimento per compiacenza e legittimità dell'impugnazione*.

(37) Corte cost. 18 aprile 1991, in *Giust. civ.* 1991, I, 2550. Tale orientamento è stato peraltro confermato di recente da Corte cost. 2012, n. 7, in *Giur. it.* 2012, 45.

(38) Analogo termine quinquennale – che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita – è previsto per gli altri legittimati.

promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal comma 3° dell'art. 263 c.c., saranno legittimati al suo esercizio i discendenti o gli ascendenti entro un anno dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio (se si tratta di figlio postumo) o ancora dal raggiungimento della maggiore età di ciascuno dei discendenti. Quanto alla seconda ipotesi, il d.lgs. n. 154/2013 ha previsto una disciplina in tutto analoga a quella introdotta nell'art. 246 c.c. con riferimento all'azione di disconoscimento, attribuendo la legittimazione all'impugnazione al coniuge e ai discendenti (del figlio riconosciuto) nel termine di un anno dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (39).

7. – Rispetto alle azioni di stato sin qui considerate, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità disciplinata dagli artt. 269 ss. c.c. non è stata modificata nei suoi aspetti essenziali (40), ad eccezione di una integrazione, ad opera della l. n. 219/2012, inserita nel comma 2° dell'art. 276 c.c., con la quale, nel caso di mancanza di genitori e di eredi di questi, la relativa domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso (41).

L'anzidetta modifica, a dispetto della sua evidente esiguità sotto il profilo della struttura della disposizione che rimane pressoché invariata, costituisce una novità di estremo rilievo sul piano della effettività della tutela giurisdizionale dei figli non riconosciuti, colmando finalmente un vuoto normativo che aveva consentito in passato alla giurisprudenza di ritenere inammissibile l'azione in mancanza di eredi diretti dei genitori (42).

La stessa Corte costituzionale aveva ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell'art. 276 c.c., comma 1° c.c., (per contrasto con gli artt.

(39) L'art. 267 c.c., analogamente all'art. 246 c.c., rinvia al comma 6° dell'art. 244 c.c. e all'art. 245 c.c., ma specifica, tuttavia, al comma 4° (in ciò solo diversificandosi rispetto a quanto previsto dall'art. 246 c.c.) che la morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse.

(40) Pare il caso di specificare, tuttavia, che, a seguito della eliminazione dell'art. 269 comma 1° c.c. dall'elenco dei procedimenti *olim* attribuiti alla competenza del giudice specializzato ex art. 38 disp. att. c.c., la competenza a conoscere dei giudizi dichiarativi della paternità o maternità naturale relativi ai minori spetta ora al tribunale ordinario (già competente per quelli relativi ai figli maggiorenni).

(41) Sul punto v. G. Ferrando, *La nuova legge sulla filiazione*, cit., 532.

(42) Cfr. spec. Cass. 26 settembre 2011, n. 19603, in *Guida al diritto* 2011, 71; App. Milano 2 maggio 2011, in *Dir. e fam.* 2012, 274, ss., nelle quali si afferma che «la legittimazione passiva in caso di morte dei genitori spetta agli eredi di questi (legittimi o testamentari) e non anche agli eredi degli eredi del genitore o ad altri soggetti portatori di un interesse comunque contrario all'accoglimento della domanda, i quali, ai sensi dell'art. 276, comma 2°, c.c., possono contraddire alla domanda intervenendo nel processo, ma non certo essere citati nel giudizio come contraddittori necessari».

3, 24 e 30 Cost.) nella parte in cui tale norma non prevedeva che, nel caso di morte dei genitori o degli eredi di questi, l'interessato potesse agire nei confronti degli eredi degli eredi o di un curatore speciale nominato dal giudice, trattandosi, nel caso concreto, di richiesta di una pronuncia additiva, in quanto tale non costituzionalmente obbligata (43).

Tra le due alternative prospettate, il legislatore del 2012, accogliendo le sollecitazioni provenienti dalla Corte di Cassazione (44), è intervenuto optando per la scelta del curatore speciale, in tal modo privilegiando la soluzione già da tempo accolta dall'art. 247 c.c., con riferimento all'azione di disconoscimento della paternità, nella parallela ipotesi di intervenuta morte del presunto padre e in mancanza dei litisconsorti necessari ivi indicati. (45).

Il decreto attuativo, peraltro, ha completamente riscritto l'art. 278 c.c. che nella nuova versione prevede che detta azione, a differenza del passato, possa essere proposta anche con riferimento ai figli nati tra persone tra le quali esista un vincolo di parentela (in linea retta, all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado), ovvero un vincolo di affinità (in linea retta), purché previa autorizzazione del giudice, ai sensi dell'art. 251 c.c. (46).

8. – Sia il legislatore del 2012 che quello del 2013 hanno dedicato grande attenzione al delicato e assai dibattuto (47) tema dell'ascolto del minore. Invero, la l. n. 219/2012, intervenendo già direttamente ad apprestare una prima regolamentazione sul punto, ha sancito, all'interno del nuovo art. 315 *bis* c.c. (dedicato ai diritti

(43) Cfr. Corte cost. 20 marzo 2009, n. 80, in *Giur. cost.* 2009, 741 s. In tale occasione la Corte che aveva pertanto osservato come ogni decisione sul punto fosse rimessa alla discrezionalità del legislatore il quale, nel caso considerato, potrebbe sia indicare quale legittimato passivo della domanda un curatore speciale, sia individuare il legittimati negli eredi degli eredi. Già in precedenza Corte cost. 20 novembre 2008, n. 379, in *Giur. cost.* 2008, 4498 aveva giudicato inammissibile la questione, formulando analoghe osservazioni.

(44) Cfr. Cass., sez. un., 3 novembre 2005, n. 21287, in *Foro it.* 2006, I, 740, la quale aveva osservato come la mancata individuazione, nell'art. 276 c.c., di un legittimato passivo nel caso di intervenuta morte del preteso genitore e di tutti i suoi eredi evidenziasse comunque «un punto di debolezza e di perfettibilità dell'attuale disciplina», di cui pertanto si auspicava l'integrazione.

(45) È evidente che anche in tal caso il curatore non diviene il rappresentante processuale del minore (come avviene nelle ipotesi di mancanza del rappresentante legale o di conflitto di interessi disciplinate dall'art. 78 c.p.c.), ma piuttosto il contraddittore del minore stesso con il preciso scopo di rendere possibile l'accertamento del rapporto di filiazione rispetto ai presunti genitori.

(46) Cfr. quanto detto al riguardo *supra*, alla nota 32.

(47) Tra i numerosi contributi sul punto ricordiamo, a titolo meramente esemplificativo, A. Graziosi, *Ebbene sì, il minore ha diritto di essere ascoltato nel processo*, in *Fam. e dir.* 2010, 364 ss.; F. Danovi, *L'audizione del minore nei processi di separazione e divorzio tra obbligatorietà e prudente apprezzamento del giudice*, in questa *Rivista* 2010, 1418 ss.; L. Querzola, *L'ascolto del minore nel processo civile, tra diritto di libertà, mezzo di istruzione e strumento di partecipazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, 1341 ss.

e ai doveri del figlio) il principio per cui il minore che abbia compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore ove capace di discernimento) «ha diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano», allineandosi così a quanto già previsto dagli strumenti internazionali ed europei (48). La novità della disposizione è rappresentata dal fatto che la c.d. audizione del minore (49) viene qualificata per la prima volta come «diritto» del minore stesso, in grado di trovare attuazione in tutti i contesti (sostanziali e processuali) che possono riguardarlo.

Sugli aspetti strettamente procedurali dell'ascolto è successivamente intervenuto il d.lgs. n. 150/2012, il quale, attuando quanto prescritto nella delega contenuta nella citata legge, ha ritoccato una serie di disposizioni del codice sostanziale (50) e introdotto i nuovi artt. 336 *bis*, 337 *octies* c.c. (51) e 38 *bis*.

L'art. 336 *bis* c.c., rubricato «Ascolto del minore», disciplina, in via generale, le modalità con le quali tale diritto deve trovare attuazione. La nuova disposizione, nel recepire pedissequamente quanto previsto nella delega (52), attribuisce al presidente del tribunale o a un giudice da questi delegato il compito di procedere all'ascolto del minore, in tal modo privilegiando (apprezzabilmente) la modalità diretta di espletamento di tale adempimento (53), rispetto a quella indiretta, effettuata per il tramite di esperti. Ciò posto – e venendo così all'aspetto sicuramente più problematico della norma qui considerata – vi è da dire che essa introduce due possibilità di deroga rispetto al principio generale sancito nell'art. 315 *bis* c.c. (e da essa stessa ribadito al comma 1°), prevedendo che non si faccia luogo all'ascolto qualora sia «in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo».

(48) Il riferimento è innanzitutto alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 che, all'art. 12, contiene analoga previsione. Per una disamina delle varie convenzioni e regolamenti europei intervenuti sul punto v. De Meo, *La tutela del minore e del suo interesse nella cultura giuridica italiana ed europea*, in *Dir. fam. e pers.* 2012, 461 ss.

(49) Istituto già conosciuto nel nostro ordinamento perché espressamente contemplato dagli artt. 4, comma 8° e 6, comma 9°, l. div., nonché dall'ormai abrogato art. 155 *sexies* c.c.

(50) Si tratta, in particolare, dell'art. 252 c.c., comma 4°, c.c., (concernente le controversie relative all'inserimento del minore nella famiglia legittima del genitore che lo ha riconosciuto), dell'art. 316, comma 3° c.c. (relativo alle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale); dell'art. 336, comma 2° c.c. (concernente l'adozione dei provvedimenti *de potestate*); dell'art. 348, comma 3°, c.c. (sulla designazione del tutore); dell'art. 371, comma 1°, n. 1 c.c., (sui provvedimenti circa le scelte di maggiore interesse per il minore da adottarsi nell'ambito della tutela); tutte disposizioni, queste, che ora contemplano l'espletamento dell'ascolto prima che siano adottati i provvedimenti nell'interesse del minore.

(51) Tale norma, come chiarito *supra*, nel § 2, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto attuativo, recepisce il contenuto dell'abrogato art. 155 *sexies* c.c. e specifica, in aggiunta, che nei procedimenti in cui si omologhi o si prenda atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il minore sia ascoltato solo qualora il giudice lo ritenga necessario.

(52) Cfr. art. 2, comma 1°, lett. i), l. n. 219/2012.

(53) Il che, tuttavia, non elimina la possibilità – espressamente riconosciuta dal comma 2° dell'art. 336 *bis* c.c. – che il giudice possa avvalersi di esperti o di ausiliari.

Questa clausola di esclusione ha sollevato qualche perplessità, ritenendosi (forse con un eccesso di enfasi) che essa consenta di «aggirare» la tendenziale obbligatorietà dell'ascolto, così come configurato nel nuovo art. 315 c.c. (54). Pur prescindendo da ogni considerazione circa la evidente eterogeneità dei due criteri di esclusione individuati dalla norma, l'una attenendo al minore, considerato nella sua soggettività, l'altra alla rilevanza dell'ascolto all'interno del procedimento che riguarda il minore stesso, deve tuttavia rilevarsi che, a rigor di logica, non sembra impossibile immaginare ipotesi in cui il giudice possa legittimamente evitare di procedere a tale incumbente, allorquando esso si rilevi potenzialmente dannoso per il minore (55) o inutile ai fini dell'adottando provvedimento (56), fornendo, tuttavia, adeguata motivazione al riguardo, come peraltro prescritto dallo stesso art. 336 *bis* c.p.c. (57).

Questa impostazione ci sembra, del resto, trovi conferma nella circostanza che la funzione di questo strumento processuale – di certo non agevolmente riconducibile ai tradizionali mezzi istruttori (58) – è quello di contribuire a fare emergere nel giudizio il punto di vista del minore, per consentire al giudice di tener conto del suo superiore interesse (59) ai fini dell'adottando provvedimento, con la conseguenza che di esso lo stesso debba fare a meno tutte le volte in cui il suo espletamento possa in concreto nuocere al minore stesso (60).

Va peraltro precisato che il dovere del giudice di procedere all'ascolto (fatta

(54) In argomento v. F. Danovi, *Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto dei nomi alla relazione affettiva*, in *Fam. e dir.* 2014, 538 s. La natura obbligatoria dell'ascolto, la cui omissione dà luogo a nullità del procedimento, è stata affermata nel noto arresto di Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, in *Fam. e dir.* 2010, 364 ss., con nota A. Graziosi, *Ebbene sì, il minore ha diritto di essere ascoltato nel processo* cit., e in *Foro it.* 2010, I, 903, e peraltro recentemente ribadita da Cass. 15 maggio 2013, n. 11687, in *Foro it.* 2013, I, 1839, con nota di Casaburi.

(55) È il caso in cui l'ascolto possa compromettere l'equilibrio psichico del minore. In questo senso v. C. giust. CE, 22 dicembre 2010, Aguirre-Zarraga c. Pelz, in *www.curia.eu.int*.

(56) Il che potrebbe verificarsi allorquando le circostanze sulle quali il minore deve essere ascoltato siano pacifiche o irrilevanti (cfr., da ultimo, Trib. Milano 20 marzo 2014, in il *caso.it*, che ha ritenuto manifestamente superflua l'audizione del minore (nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione) in quanto vertente su una condizione di vita abitudinaria accettata da questi ormai da lungo tempo. In senso critico su tale seconda ipotesi di esclusione v., tuttavia, F. Tommaseo, *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, in *Fam. e dir.* 2013, 633; L. Querzola, *La revisione delle norme in materia di filiazione*, in *Riv. trim. dir. proc.* 2014, 187 s.

(57) Ciò dovrebbe scongiurare il rischio che l'utilizzo dello strumento in questione possa considerarsi rimesso alla totale discrezionalità del giudice.

(58) Cfr., *ex plurimis*, Cass. 26 marzo 2010, n. 7282, in *Fam. e dir.* 2011, 268 ss., con nota di L. Querzola, *La Cassazione prosegue nel comporre il mosaico del processo minorile*.

(59) Su tale concetto v., per tutti, E. Quadri, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Fam. e dir.* 1999, 80 ss.

(60) Peraltro non si può fare a meno di osservare come la stessa giurisprudenza che qualifica come obbligatorio l'ascolto del minore considera pur sempre la sussistenza di tale contrasto come causa idonea a giustificare l'omissione.

eccezione per le cause di esclusione indicate nella norma) troverebbe pur sempre un limite (per così dire naturale) nella contraria volontà del minore il quale, di certo, non potrebbe essere costretto a intervenire in sede processuale per farsi «ascoltare» dal giudice, qualora abbia manifestato il suo dissenso al riguardo (61).

L'art. 336 *bis* c.c. prevede inoltre, molto opportunamente, che il giudice debba informare il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, risolvendo in tal modo l'annosa *querelle* circa l'individuazione del soggetto più adeguato per compiere tale attività informativa, in linea, peraltro, con la soluzione già adottata dalla Convenzione di Strasburgo del 1996 e con le indicazioni emergenti dalla «Linee guida sulla giustizia minorile» elaborate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 (62).

Al fine di preservare il minore da eventuali pressioni e condizionamenti che possano compromettere la genuinità delle sue dichiarazioni, la norma citata ammette, inoltre, che i genitori, i difensori, il curatore e il p.m. possano partecipare all'ascolto, solo ove autorizzati dal giudice (63).

Tale autorizzazione, invece, non sarà necessaria nel caso in cui abbia luogo la c.d. «audizione protetta» nelle sale di ascolto, ora espressamente regolata dall'art. 38 *bis*, disp. att. c.c., non sussistendo, proprio per le modalità con cui in tal caso si espleta l'ascolto, il rischio di condizionamenti del minore (64).

9. – Il d.lgs. n. 154/2013, attuando quanto prescritto nella delega ha previsto – nel riscritto art. 317 *bis* c.c. – un'azione specifica in favore degli ascendenti per il caso in cui sia loro impedito il «diritto» di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ora espressamente riconosciuto dalla nuova disposizione. Verificandosi tale circostanza, l'ascendente potrà pertanto ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'interesse del minore stesso (65).

(61) In questo ordine di idee cfr. G. Ballarani, *Il diritto del minore a non essere ascoltato*, in *Dir. fam. e pers.* 2011, II, 1807 ss., il quale, configurando l'ascolto come diritto assoluto del minore, ritiene che esso comprenda anche la facoltà di non esercitarlo «che si traduce nel diritto a non essere ascoltato».

(62) In argomento v. *funditus* L. Querzola, *Il processo minorile in dimensione europea*, Bologna 2010, 229 s.

(63) Ove detta autorizzazione sia accordata l'art. 336 *bis*, comma 2° c.c., consente ai partecipanti di poter proporre al giudice argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

(64) Lo stesso art. 38 *bis* disp. att. c.c. indica, tra i mezzi tecnici idonei ad assicurare la protezione del minore, l'uso del vetro specchio e dell'impianto citofonico.

(65) Al riguardo, vale la pena chiarire che, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 154/2012 all'art. 38 disp. att. c.c., tale procedimento risulta ora attribuito alla competenza del tribunale per i minorenni, il quale provvede in camera di consiglio, secondo le regole dettate per i procedimenti *de potestate* dall'art. 336, comma 2°, c.c., espressamente richiamato dallo stesso art. 317 *bis* c.c.

L'aspetto davvero innovativo della disposizione è dato dal fatto che, per la prima volta, la posizione degli ascendenti viene configurata come un diritto autonomamente tutelabile (66), cui fa riscontro il simmetrico diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli stessi ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nel caso di crisi tra i genitori (67).

Se è vero che un potere processuale analogo a quello riconosciuto dalla nuova disposizione si riteneva già esercitabile *sub Julio*, alla stregua di quanto previsto dall'art. 336, comma 1°, c.c. nel contesto dell'adozione dei provvedimenti restrittivi della potestà genitoriale (68), è altrettanto vero che la previsione di cui all'art. 317 *bis* c.c. ha una portata più ampia e generale attribuendo all'ascendente il diritto di tutelare la propria relazione con il nipote a prescindere dalla posizione dei genitori o dalla richiesta di provvedimenti che in qualche modo sanzionino l'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel silenzio della disposizione sul punto non sembra tuttavia possibile interpretare l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore nel senso di estenderne il campo di applicazione anche all'intervento degli ascendenti nei processi di separazione e divorzio, da sempre, peraltro, fermamente negato dalla giurisprudenza di legittimità (69). La disposizione, infatti, pur tacendo del tutto al riguardo, contempla una disciplina procedimentale (quanto alla competenza e al rito) che mal si concilia, con ogni evidenza, con le peculiarità proprie di tali giudizi (70).

10. – La novità più significativa introdotta dalla l. n. 219/2012 sul versante processuale è senza dubbio rappresentata dalla riscrittura dell'art. 38 disp. att. cc., a cui consegue una nuova redistribuzione delle competenze tra tribunale ordinario e

(66) Cfr., al riguardo, F. Danovi, *Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale* cit., 544, il quale, pur sottolineando le difficoltà di inquadramento sistematico della fattispecie (che chiaramente involge la sfera affettiva delle relazioni familiari), ritiene che l'azione in questione configuri un vero e proprio diritto soggettivo perfetto dei nonni. Non si dimentichi, peraltro, che la giurisprudenza di merito, malgrado alcune sporadiche aperture, ha sempre negato la sussistenza di un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti, giungendo semmai a parlare di un interesse meritevole di tutela, idoneo, al più, a legittimare la partecipazione degli ascendenti nel processo attraverso l'intervento (adesivo-dipendente) in sostegno di uno dei due genitori (cfr., *ex plurimis* App. Perugia 27 settembre 2007, Trib. Firenze 12 aprile 2006, in *Fam. e dir.* 2006, 291 ss., con nota di F. Tommaseo, *L'interesse del minore e la nuova legge sull'affidamento condiviso*).

(67) Cfr. art. 337 *ter*, comma 1°, c.c., che riproduce il contenuto dell'abrogato art. 155, comma 1°, c.c.

(68) Così F. Tommaseo, *Verso il decreto legislativo sulla filiazione: le norme processuali proposte dalla Commissione ministeriale*, in *Fam. e dir.* 2013, 632.

(69) V., per tutte, Cass. 27 dicembre 2011, n. 28902, in *Foro it.* 2012, I, 779 ss.; Cass. 16 ottobre 2009, n. 22081, in *Giur. it.* 2010, 794.

(70) Per questo ordine di idee, F. Danovi, *Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale* cit., 547.

tribunale per i minorenni. In base al nuovo testo della norma, infatti, le competenze di quest'ultimo tribunale vengono drasticamente ridimensionate a vantaggio del primo al quale risultano così devoluti, in via generale, tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria (71).

L'effetto più evidente di tale modifica è dunque quello di concentrare innanzi al tribunale ordinario tutte le controversie relative al mantenimento e all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e all'esercizio della potestà dei genitori non coniugati (sino ad oggi disciplinate dall'art. 317 *bis* c.c.), nonché le controversie concernenti l'esercizio della potestà dei genitori coniugati (*ex art.* 316 c.c.) (72).

A ciò si aggiunge che lo stesso art. 38, comma 1°, disp. att. c.c., contiene una clausola che estende la (già ampliata) competenza del tribunale ordinario ai procedimenti *ex art.* 333 c.c., nonché a tutti quelli indicati nel primo periodo della norma in questione (normalmente di competenza dei tribunali dei minorenni) (73), allorché sia pendente «tra le stesse parti» (74) un giudizio di separazione e divorzio o un

(71) In sostanza la competenza del tribunale per i minorenni rimane circoscritta ai soli provvedimenti di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio (*ex art.* 84 c.c.) e a continuare l'esercizio dell'impresa (*ex art.* 371, ult. comma, c.c.), nonché a quelli ablativi o limitativi della potestà – c.d. giudizi *de potestate* – (*ex artt.* 330, 332, 333, 334 e 335 c.c.). A tali provvedimenti, peraltro, il citato decreto legislativo, modificando in *parte qua* l'art. 38 disp. att. c.c., aggiunge quelli contemplati dall'art. 251 c.c. e dal novellato art. 317 *bis* c.c., di cui si è detto *supra*.

(72) La modifica è stata accolta con estremo favore dalla dottrina in quanto sancisce il definitivo superamento del c.d. doppio regime di tutela vigente nella prassi per le controversie relative a figli di genitori non coniugati, che individuava il giudice competente ora nel tribunale per i minori, ora in quello ordinario, a seconda che la controversia avesse ad oggetto, rispettivamente, l'affidamento o il mantenimento del minore (in argomento v., fra gli altri, B. De Filippis, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. e dir.* 2013, 296 ss.).

(73) Tale interpretazione sembra imposta da una lettura complessiva della norma la quale, dopo aver sancito, nella prima parte del comma 1°, l'operatività della *vis attractiva* a favore del tribunale ordinario solo con riferimento alle controversie *ex artt.* 333 c.c., precisa, subito dopo, che in tale ipotesi (ossia pendenti i giudizi di separazione e di divorzio o *ex art.* 316 c.c.), il tribunale ordinario è competente «anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo», facendo così riferimento a tutti i provvedimenti di competenza del giudice minorile. In questo senso v., per tutti, F. Tommaseo, *La nuova legge sulla filiazione, i profili processuali*, cit., 254; G. De Marzo, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: profili processuali*, in *Foro it.* 2013, V, 14; C. M.Cea, *Profili processuali della legge n. 219/2013*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 219.

(74) Il chiaro tenore letterale della norma dovrebbe pertanto condurre ad escludere l'operatività della *vis attractiva* in favore del tribunale ordinario quando le parti non siano le stesse, ad esempio perché i provvedimenti *de potestate* siano stati richiesti, in pendenza dei giudizi di separazione o divorzio, da soggetti diversi dai genitori, quali un parente o il p.m., con la conseguenza che, in tali ipotesi, la competenza resta radica in capo al tribunale specializzato. Per quest'ordine di idee v. B. Polisenio, *Il nuovo riparto di competenza per le controversie in tema di filiazione e il rito applicabile*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 556 ss.

procedimento *ex art.* 316 c.c. (75), con la conseguenza – specifica ulteriormente la norma – che per tutta la durata del processo (pendente), la competenza per detti procedimenti spetta al tribunale ordinario. La disposizione appena richiamata – pur denotando l'apprezzabile intento del legislatore di favorire quanto più possibile il *simultaneus processus* dinanzi al tribunale ordinario, tutte le volte in cui sia pendente dinanzi a tale giudice un procedimento comunque destinato ad incidere sulla posizione del minore – ha tuttavia sollevato, per la sua evidente farraginosità, spinose questioni interpretative che ancora oggi animano il dibattito dottrinale (76).

Un aspetto altrettanto nevralgico della norma qui considerata riguarda la scelta del rito applicabile ai procedimenti relativi ai minori. Sotto questo aspetto l'art. 38, comma 2° disp. att. c.c. dispone che «nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli art. 737 ss. c.p.c.», con ciò confermando, ancora una volta, la preferenza accordata dal legislatore al modello camerale per la risoluzione delle controversie che insorgono in ambito familiare, malgrado le (ormai sin troppo note) denunce della dottrina sulla strutturale inadeguatezza di detto modello a garantire una tutela effettiva dei diritti soggettivi che vengono in rilievo in tale contesto (77).

Ma pur prescindendo da queste considerazioni e dalla evidente lacunosità della norma appena citata, che non si cura nemmeno di chiarire quale sia il rito da applicarsi per le controversie diverse da quelle indicate, sia che rientrino nella competenza del tribunale ordinario o di quello minorile (78), vi è da dire che la specificazione che essa introduce, limitatamente al contenzioso sull'affidamento e sul mantenimento del minore, produce la grave conseguenza di restringere il suo ambito

(75) In proposito deve sottolinearsi che il decreto legislativo attuativo della delega, prevenendo l'unificazione della disciplina delle controversie sull'esercizio della potestà (*rectius* responsabilità genitoriale) sorte sia nell'ambito della famiglia legittima che naturale (facendo confluire nell'art. 316 c.c., come già detto, le disposizioni *olim* contenute nell'art. 317 *bis* c.c.) ha sciolto un nodo critico della norma, così come modificata dalla l. n. 219/2012, laddove essa, limitandosi a richiamare l'art. 316 c.c. e non anche l'art. 317 *bis* c.c. introduceva una ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo processuale, tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori da esso.

(76) Cfr. F. Tommaseo, *I procedimenti de potestate e la nuova legge sulla filiazione*, in questa *Rivista* 2013, 558 ss. Si vedano anche le interessanti osservazioni di A. Graziosi, *I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile*, in *Fam. e dir.* 2013, 619 ss.

(77) In argomento v., per tutti, A Proto Pisani, *La giurisdizionalizzazione dei processi minorili c.d. de potestate*, in *Foro it.* 2013, V, 71 ss.

(78) Lacuna, questa, che è apparsa peraltro colmabile attraverso un'interpretazione complessiva del testo della norma il quale sancisce, al comma 3°, che, fatta eccezione per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, potendosi da ciò dedurre che il rito camerale trovi applicazione in tutte le controversie dei minori, ancorché instaurate dinanzi al tribunale ordinario e anche se non strettamente connesse con l'affidamento o il mantenimento (G. Scarselli, *La recente riforma in materia di filiazione: gli aspetti processuali*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 681).

applicativo alle sole controversie dei figli nati fuori dal matrimonio, posto che quelle relative ai figli nati all'interno di esso rimangono assoggettate alla disciplina più garantista (perché fondamentalmente ricalcata sulle forme del processo ordinario di cognizione) dei procedimenti di separazione e divorzio (79).

Peraltro vi è ancora da osservare che l'adozione del modello camerale pur nelle forme proprie dei procedimenti c.d. cameral-contenziosi e non in quelle c. d. pure (dei procedimenti c.d. cameral-volontari) – la cui applicazione sembrerebbe comunque consentita in virtù della riserva di compatibilità contenuta nella norma – lascerebbe pur sempre aperto il problema della possibilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti nel contesto delle anzidette controversie, analogamente a quanto previsto nei procedimenti di separazione e divorzio (80).

Resta infine da soffermarsi sulla disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 3° dell'art. 38 disp. att. cc. – per la verità non immediatamente percepibile, nella sua portata innovativa, stante la scarsa chiarezza della norma – con la quale si attribuisce immediata efficacia esecutiva a tutti i provvedimenti relativi ai minori, fatti salvi i casi in cui il giudice disponga diversamente. La nuova disposizione interviene in tal modo a risolvere i dubbi sorti *sub Julio* circa la possibilità di riconoscere generale efficacia esecutiva ai provvedimenti emessi a tutela della prole, ancorché in forma di decreto (81).

A quanto detto sin qui va peraltro aggiunto che l'art. 3, l. n. 219/2012, ha introdotto una ulteriore misura a garanzia dei crediti del minore (curiosamente non confluita nel testo dell'art. 38 disp. att. c.c.) secondo la quale «i provvedimenti definitivi sono titoli idonei per iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.».

In tal modo il legislatore della riforma ha esteso a tutti i provvedimenti di carattere patrimoniale in favore della prole – purché dotati del carattere della definiti-

(79) Non a caso questo costituisce l'aspetto meno convincente della riforma a causa della evidente disparità di trattamento, sotto il profilo processuale, che verrebbe riservata ai figli nati fuori dal matrimonio. In argomento v. *funditus*, F. Tommaseo, *La nuova legge sulla filiazione* cit., 259; F. Danovi, *Nobili intenti e tecniche approssimative* cit., 543; A. Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura* cit., 268.

(80) Per colmare questa grave lacuna si è prospettata in dottrina una doppia alternativa: o l'applicazione analogica dell'art. 710, comma 3°, c.p.c., (così G. De Marzo, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: profili processuali*, in *Foro it.* 2013, V, 11 ss. 15; C.M. Cea, *Profili processuali della legge n. 219/2013*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 215 ss., 217), o il ricorso alla tutela cautelare d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. (A. Graziosi, *loc. ult. cit.*, 273).

(81) Come si ricorderà, il problema ha riguardato maggiormente le statuizioni sul mantenimento pronunciate dal tribunale per i minorenni in ragione del fatto che le norme sul c.d. affido condiviso non prevedono l'efficacia esecutiva di tali statuizioni, nonché i decreti pronunciati in sede di revisione delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., rispetto ai quali la questione è apparsa ancora più problematica a causa della coesistenza di orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti. In argomento v., anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, B. Polisenò, *Il nuovo riparto di competenza per le controversie in tema di filiazione e il rito applicabile*, cit., 566 ss.

vità – l'efficacia sino ad oggi riconosciuta solo alle sentenze di separazione e di divorzio (*ex artt.* 156, comma 5°, c.c. e 8, comma 2°, l. div.) (82).

11. – Con l'intento di garantire l'attuazione dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, l'art. 3, comma 2°, l. n. 219/2012 ha introdotto una serie di regole che mirano ulteriormente a parificare i figli sul piano delle tutele. La nuova disposizione prevede, infatti, generalizzando alcune misure sino ad ora riservate ai soli figli nati nel matrimonio dalle norme relative ai giudizi di separazione e divorzio, che il giudice possa *a)* imporre al genitore obbligato la prestazione di un'ideale garanzia reale o personale qualora sussista il pericolo che lo stesso si sottragga all'adempimento degli obblighi patrimoniali; *b)* disporre il sequestro dei beni dell'obbligato al fine di assicurare che siano soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento dei suddetti obblighi, *c)* ordinare a terzi, tenuti a corrispondere somme di danaro all'obbligato, anche periodicamente, di pagare dette somme direttamente agli aventi diritto. Nel caso delle ultime due ipotesi considerate (sequestro conservativo dei beni e ordine di pagamento nei confronti del *debitor debitoris*), la disposizione rinvia espressamente alle forme previste dall'art. 8, comma 7°, l. div. (che dunque non viene abrogato) (83), creando, tuttavia, qualche problema di coordinamento, nella misura in cui detta norma contiene una disciplina in parte divergente rispetto a quella contemplata dalla nuova disposizione (84).

12. – Per completezza espositiva occorre infine dar conto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 154/2013 alla legge sul divorzio (l. 1 dicembre 1970, n. 898) e sull'adozione (l. 4 maggio 1983, n. 184). Quanto alla prima, l'intervento del legislatore si è per lo più limitato a piccole modifiche lessicali, al fine di adeguare le norme al nuovo lessico introdotto dalla riforma (85), nonché ad abrogare alcune di-

(82) Ne consegue, solo per fare un esempio, che l'ipoteca *ex art.* 2818 c.c. potrà ora essere iscritta anche sulla base del decreto camerale con il quale il tribunale decida in merito al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, trattandosi di provvedimento definitivo. Sul punto v. Trib. Bologna 29 giugno 2012, in *Fam. pers. succ.* 2012, 634 ss.

(83) In considerazione del suo carattere di specialità si deve infatti escludere un'abrogazione tacita di tale norma ad opera della nuova disposizione. In argomento v. A. Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura cit.*, 278.

(84) Si pensi, in special modo, al caso del pagamento del terzo (*debitor debitoris*) che, ai sensi della norma sopra richiamata, può essere richiesto direttamente dal coniuge (beneficiario dell'assegno) semplicemente attraverso la notifica del titolo esecutivo, senza necessità di alcun ordine da parte del giudice. Sul punto v., F. De Santis, *Profili attuali delle tutele speciali di crediti di mantenimento*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 58.

(85) Si è così proceduto all'eliminazione dei termini «legittimi» e «naturali» e alla sostituzione della nozione di «potestà genitoriale» con quella di «responsabilità genitoriale». Del pari è stato modificato il comma 8° dell'art. 4 per adeguarlo alla nuova disciplina dell'ascolto del minore.

sposizioni, oramai divenute superflue alla luce della nuova disciplina civilistica sulla responsabilità genitoriale (86).

Più innovativo, invece, è stato l'intervento in materia di adozione, dove il legislatore delegato ha introdotto un nuovo art. 79 *bis*, che impone al giudice di segnalare ai Comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari affinché siano posti interventi di sostegno che consentano al minore di essere educato nella propria famiglia. La nuova disposizione risulta poi opportunamente richiamata all'interno dell'art. 8, l. n. 184/1983, che disciplina il procedimento per la dichiarazione di adottabilità.

13. – Il complesso e variegato quadro delle riforme che si è sopra esaminato consente di svolgere un'ultima riflessione conclusiva.

Il legislatore del 2012 e – in misura ancora più incisiva quello del 2013 – si sono sicuramente mossi con decisione nella direzione del superamento delle discriminazioni tra i figli «legittimi» e «naturali» così vistosamente presenti nella previgente disciplina, raggiungendo traguardi importanti e meritevoli di approvazione, quali l'introduzione di uno statuto giuridico unico valevole per tutti i figli (87).

L'aver riconosciuto, anche già solo a livello di principio, che i diritti che scaturiscono da tale *status* occupano un posto preminente nell'ambito delle relazioni familiari e che pertanto debbono ricevere incondizionata tutela, a prescindere dalla presenza del vincolo matrimoniale tra i genitori, è significativo della volontà del legislatore di abbandonare il tradizionale sistema di valori incentrato sulla famiglia fondata sul matrimonio, sul quale sino ad oggi si è costruito l'intero sistema della filiazione.

Una nota di disappunto deve, tuttavia, essere espressa con riguardo alle scelte adottate dal legislatore sul versante processuale, dove sarebbe stato naturale attendersi una maggiore incisività (88) al fine di rendere effettivi – sul piano operativo – i principi introdotti nelle nuove norme del codice sostanziale. Come si è visto, infatti, la disciplina processuale presenta diversi aspetti nevralgici e finanche, in alcuni casi, profili discriminatori che stridono fortemente con lo spirito della riforma, lasciando inevitabilmente presagire futuri (e più meditati) interventi del legislatore.

L'impressione complessiva che se ne trae è che questa inattesa ambiguità di fondo sul piano delle tutele, più che ad un difetto di tecnica legislativa – pur sempre

(86) In particolare si tratta dei commi 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 11° e 12° dell'art. 6.

(87) Non a caso l'art. 315 c.c. è stata considerata la norma manifesto della l. n. 219/2012 (A. Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura*, cit., 263).

(88) V., con particolare riferimento alla l. n. 219/2012, le osservazioni critiche di F. Tommaseo, *La nuova legge sulla filiazione* cit., che definisce «deludente» la nuova legge. Analoghe critiche sono espresse dal L. Querzola, *Riforma della filiazione e processo: nuove sfumature delle categorie giuridiche tradizionali?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 1052 s., e da A. Lupoi, *Il procedimento della crisi tra genitori avanti al tribunale ordinario*, ivi, 1324.

possibile in simili contesti – (89) sia da ascriversi (anche se può sembrare paradossale affermarlo alla luce dei chiari obiettivi perseguiti dal legislatore della riforma) ad una certa resistenza nel superare, con fermezza, gli antichi schemi culturali, in altre parole alla difficoltà di accettare sino in fondo, e non solo a livello di affermazioni di principio, che i figli sono semplicemente figli di fronte alla legge.

ADRIANA NERI
Dottore di ricerca
nell'Università «La Sapienza»

(89) In questo senso A. Graziosi, *Nobili intenti e tecniche approssimative*, cit., 538.